



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 26/04/2023

Oggetto :

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE 2023 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei**, del mese di **aprile**, alle ore **19:00**, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
DACOMO Francesca	Consigliere	NO
PENNA Claudio	Consigliere	SI
GALLINO Giovanni	Consigliere-Vice Sindaco	NO
SPERONE Domenico	Consigliere	SI
DAMONTE Marco	Consigliere	SI
FERRERO Giuliano	Consigliere	SI
CAMPO Matteo	Consigliere	SI
STROPPIANA Daniela Teresa	Consigliere	SI
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
ALEMANNI Nadia	Consigliere	SI
MORELLO Gian Michele	Consigliere	SI
MACCAGNO Andrea	Consigliere	SI

Totale presenti n. 11 Totale assenti n. 2

Sono presenti gli Assessori:

DESTEFANIS Lidia. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza

Il Sindaco introduce l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);
- l'articolo 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), che è intervenuto sull'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra citato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;
- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 il quale conferma che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con la Deliberazione adottata da questo Consiglio Comunale nella seduta odierna e contraddistinta con il n. 3;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 validato dall'Ente territoriale competente – CO.A.B.SE.R - con Provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.05 in data 30.04.2022 ed adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.14 del 27/05/2022;

RILEVATO che il ns. gestore unico rifiuti – STR srl – ha avviato da quest'anno gli adempimenti relativi alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), sulla scorta della della Delibera Arera 18/01/2022 n. 15/2022/R/Rif sopraccitata, che ha individuato un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

VISTA la nota dell'ente gestore - S.T.R. srl

- in data 28.10.2022 n. prot. 11424/2022 con la quale si auspicava un intervento di Arera per consentire una revisione del Pef per l'anno 2023
- in data 03.11.2022 ns. prot. 12015/2022 con il quale veniva inviato una richiesta ad Arera per consentire una revisione straordinaria del Pef anno 2023 e successivi per scongiurare gravi situazioni di deficit economico finanziario a carico del gestore stesso
- in data 4.04.2023- ns. prot. 5111 - che ha evidenziato come, al fine di valutare l'impatto delle nuove tariffe per alcuni servizi erogati dal gestore stesso, sono state elaborate alcune proiezioni, sulla scorta dei dati consuntivi anno 2022 per definire se l'ammontare complessivo del Pef 2023, già determinato e validato dall'ETC risulti ancora capiente e per il ns. Comune la verifica ha dato esito positivo e quindi nulla osta all'approvazione del piano tariffario anno 2023;

VISTO che l'art. 1 comma 651 L. 147/2013 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente del 73% e del 27%, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e agli artt. 25 e seguenti del Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo"*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via*

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica-contabile del presente atto;

Con n 07 voti favorevoli, n 0 astenuti e n 04 voti contrari (TERNAVASIO Piera, MORELLO Gian Michele, MACCAGNO Andrea, ALEMANNI Nadia) espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

- di approvare, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,80	€ 0,69188	0,85	€ 52,84742
2	0,94	€ 0,81296	1,65	€ 102,58618
3	1,05	€ 0,90809	2,05	€ 127,45555
4	1,14	€ 0,98593	2,65	€ 164,75962
5	1,23	€ 1,06377	3,25	€ 202,06368
6 o più	1,30	€ 1,12431	3,80	€ 236,25907

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Categorie di attività	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,67	€ 0,45529	5,50	€ 0,39952
2 CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	€ 0,2922	3,56	€ 0,2586
3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,54	€ 0,36695	4,20	€ 0,30509
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,82	€ 0,55722	6,70	€ 0,48669
5 STABILIMENTI BALNEARI	0,51	€ 0,34657	4,16	€ 0,30218
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	€ 0,34657	4,10	€ 0,29782
7 ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64	€ 1,11445	13,45	€ 0,97701
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	€ 0,7339	8,95	€ 0,65013
9 CASE DI CURA E RIPOSO	1,25	€ 0,84943	10,10	€ 0,73366
10 OSPEDALI	1,29	€ 0,87661	10,50	€ 0,76272
11 UFFICI, AGENZIE	1,52	€ 1,0329	12,45	€ 0,90437
12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,61	€ 0,41452	5,12	€ 0,37192
13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1,41	€ 0,95815	11,55	€ 0,83899
14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	€ 1,22317	14,78	€ 1,07362
15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,83	€ 0,56402	6,70	€ 0,48669
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	€ 1,20958	14,58	€ 1,05909
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,48	€ 1,00572	12,00	€ 0,87168

18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	€ 0,55722	6,70	€ 0,48669
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	€ 0,7407	8,80	€ 0,63923
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,51	€ 0,34657	4,10	€ 0,29782
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	€ 0,37375	4,62	€ 0,3356
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	€ 3,78504	45,67	€ 3,31747
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	5,57	€ 3,78504	45,67	€ 3,31747
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4,55	€ 3,09191	37,22	€ 2,70366
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,76	€ 1,87553	22,67	€ 1,64675
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	€ 1,7736	21,40	€ 1,5545
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	€ 4,8723	58,76	€ 4,26833
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,74	€ 1,86194	22,45	€ 1,63077
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	6,92	€ 4,70242	56,78	€ 4,1245
30	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	1,91	€ 1,29792	15,60	€ 1,13318
701	AGRITURISMI CON RISTORANTE	1,42	€ 0,96495	11,65	€ 0,84626
801	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE, BED & BREAKFAST	1,01	€ 0,68634	8,37	€ 0,608

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100,00%.

2. di approvare l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente del 73% e del 27%;
3. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);
4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:
 - **acconto** – scadenza 31 ottobre 2023 nella misura del 50% di quanto dovuto
 - **Saldo** – scadenza 29 dicembre 2023 a conguaglio di quanto già versato.
5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023 e garantisce l'invarianza di gettito in modo da salvaguardare gli equilibri del Bilancio 2023/2025, già approvato con la DCC 44 del 28.12.2022;
6. di stabilire che, ai sensi del Regolamento comunale TARI, le previste agevolazioni o esenzioni verranno quantificate al momento della bollettazione della Tari anno 2023, garantendo il finanziamento con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel Bilancio di Previsione 2023-2025, sufficientemente capiente;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con n07 voti favorevoli, n 0 astenuti e n 04 voti contrari (TERNAVASIO Piera, MORELLO Gian Michele, MACCAGNO Andrea, ALEMANNI Nadia), espressi nelle forme di legge il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FACCENDA Enrico *

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA SACCO BOTTO Anna *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CANALE

ALLEGATO A

Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2023

COSTI

Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche:

Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale
Domestiche	€ 289.238,41	€ 250.422,85	€ 539.661,26
Non domestiche	€ 106.978,59	€ 92.622,15	€ 199.600,74
Totale	€ 396.217,00	€ 343.045,00	€ 739.262,00

UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

$$\text{Costi fissi } \boxed{289.238,41} / \text{Superficie ponderata (1)} \boxed{334.439,307700} = \text{Quf (quota unitaria €/mq)} \quad \boxed{€ 0,86485}$$

(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Ka)

Quota fissa suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Superficie	Superficie utile (2)	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)
1	95.704,58	89.831,06	0,80	€ 0,69188
2	124.485,04	114.117,55	0,94	€ 0,81296
3	69.627,18	65.161,78	1,05	€ 0,90809
4	54.131,92	49.984,57	1,14	€ 0,98593
5	16.633,53	15.110,73	1,23	€ 1,06377
6 o più	9.207,21	8.704,22	1,30	€ 1,12431
Totale	369.789,46	342.909,91		

(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

$$\text{Qtà rifiuti domestiche } \boxed{1.378.408,98} / \text{Utenze ponderate (3)} \boxed{4.027,811000} = \text{Quv (quota unitaria di produzione Kg/utenza)} \quad \boxed{€ 342,2228549}$$

$$\text{Costi variabili } \boxed{250.422,85} / \text{Qtà rifiuti domestiche } \boxed{1.378.408,98} = \text{Cu (Costo unitario €/Kg)} \quad \boxed{€ 0,1816753}$$

$$\text{Quv * Cu (quota variabile per singola utenza)} = \quad \boxed{€ 62,17344}$$

(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili * Kb)

Quota variabile suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Utenze (4)	Utenze utili (4) (5)	Kb	Quota variabile (€/anno)
-------------------	------------	----------------------	----	--------------------------

1	758,47	725,11	0,85	€	52,84742
2	809,24	761,34	1,65	€	102,58618
3	446,89	426,49	2,05	€	127,45555
4	331,98	312,21	2,65	€	164,75962
5	100,99	94,19	3,25	€	202,06368
6 o più	41,01	38,81	3,80	€	236,25907
Totale	2.488,58	2.358,15			

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate

(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento

UTENZE NON DOMESTICHE

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi	106.978,59	/	Superficie ponderata (6)	157.427,913800	=	Qapf (quota unitaria €/mq)	€	0,67954
-------------	------------	---	--------------------------	----------------	---	-------------------------------	---	---------

(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Kc)

Quota fissa suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (7)	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	33,00	12.213,82	7.437,82	0,67	€ 0,45529
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,00	240,00	240,00	0,43	€ 0,2922
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	64,00	43.363,00	42.931,00	0,54	€ 0,36695
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	7,00	1.511,00	1.511,00	0,82	€ 0,55722
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,00	0,00	0,51	€ 0,34657
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4,00	3.379,00	3.379,00	0,51	€ 0,34657
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,00	2.393,00	2.393,00	1,64	€ 1,11445
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	6,00	895,00	895,00	1,08	€ 0,7339
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	3.204,00	3.204,00	1,25	€ 0,84943
10	OSPEDALI	1,00	2.021,00	2.021,00	1,29	€ 0,87661
11	UFFICI, AGENZIE	31,00	3.577,01	3.577,01	1,52	€ 1,0329
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	41,00	4.344,00	4.344,00	0,61	€ 0,41452
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	34,00	3.900,00	3.900,00	1,41	€ 0,95815
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	10,00	811,00	811,00	1,80	€ 1,22317
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2,00	55,00	55,00	0,83	€ 0,56402
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	0,00	0,00	1,78	€ 1,20958
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	30,00	2.079,00	2.079,00	1,48	€ 1,00572
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	18,00	6.951,00	4.587,66	0,82	€ 0,55722
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	20,00	8.438,00	4.219,00	1,09	€ 0,7407
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	171,00	109.968,00	65.013,00	0,51	€ 0,34657
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	45,00	27.959,00	25.685,00	0,55	€ 0,37375
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	17,00	1.985,00	1.961,50	5,57	€ 3,78504
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	0,00	0,00	0,00	5,57	€ 3,78504
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	22,00	2.604,81	2.410,86	4,55	€ 3,09191
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	23,00	3.605,00	3.605,00	2,76	€ 1,87553

26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,00	189,00	189,00	2,61	€ 1,7736
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6,00	443,00	443,00	7,17	€ 4,8723
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,00	0,00	0,00	2,74	€ 1,86194
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	6,92	€ 4,70242
30	DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,00	64,00	64,00	1,91	€ 1,29792
701	AGRITURISMI CON RISTORANTE	6,00	2.920,00	2.920,00	1,42	€ 0,96495
801	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE, BED & BREAKFAST	4,00	1.087,00	1.087,00	1,01	€ 0,68634
	Totale	604,00	250.199,64	190.962,85		

(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

Costi variabili 92.622,15 / Qtà rifiuti Non Dom. 1.275.131,02070 = **Cu** (Costo unitario €/Kg) € 0,07264

Quota variabile suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (8)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	33,00	12.213,82	7.437,82	5,50	€ 0,39952
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,00	240,00	240,00	3,56	€ 0,2586
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	64,00	43.363,00	42.931,00	4,20	€ 0,30509
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	7,00	1.511,00	1.511,00	6,70	€ 0,48669
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,00	0,00	4,16	€ 0,30218
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4,00	3.379,00	3.379,00	4,10	€ 0,29782
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,00	2.393,00	2.393,00	13,45	€ 0,97701
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	6,00	895,00	895,00	8,95	€ 0,65013
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	3.204,00	3.204,00	10,10	€ 0,73366
10	OSPEDALI	1,00	2.021,00	2.021,00	10,50	€ 0,76272
11	UFFICI, AGENZIE	31,00	3.577,01	3.577,01	12,45	€ 0,90437
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	41,00	4.344,00	4.344,00	5,12	€ 0,37192
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	34,00	3.900,00	3.900,00	11,55	€ 0,83899
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	10,00	811,00	811,00	14,78	€ 1,07362
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2,00	55,00	55,00	6,70	€ 0,48669
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	0,00	0,00	14,58	€ 1,05909
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	30,00	2.079,00	2.079,00	12,00	€ 0,87168
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	18,00	6.951,00	4.587,66	6,70	€ 0,48669
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	20,00	8.438,00	4.219,00	8,80	€ 0,63923
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	171,00	109.968,00	65.013,00	4,10	€ 0,29782
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	45,00	27.959,00	25.685,00	4,62	€ 0,3356
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	17,00	1.985,00	1.961,50	45,67	€ 3,31747
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	0,00	0,00	0,00	45,67	€ 3,31747
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	22,00	2.604,81	2.410,86	37,22	€ 2,70366
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	23,00	3.605,00	3.511,00	22,67	€ 1,64675
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,00	189,00	189,00	21,40	€ 1,5545
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6,00	443,00	443,00	58,76	€ 4,26833
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,00	0,00	0,00	22,45	€ 1,63077
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	56,78	€ 4,1245
30	DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,00	64,00	64,00	15,60	€ 1,13318
701	AGRITURISMI CON RISTORANTE	6,00	2.920,00	2.920,00	11,65	€ 0,84626
801	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE, BED & BREAKFAST	4,00	1.087,00	1.087,00	8,37	€ 0,608
	Totale	604,00	250.199,64	190.868,85		

(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100,00%.